



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 13

Testo unico, art. 13

Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso dovranno, a loro domanda o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune.

La domanda per la nuova iscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'articolo 28.

Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo dove darne avviso al sindaco del comune in cui debbano operarsi la corrispondente iscrizione o cancellazione dalle liste.

Versione in vigore dal 2 agosto 1913 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-13-testo-unico-art-13/versione/3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it